

Legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 (BUR n. 45/1987)

**DISCIPLINA DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLE
COMMISSIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI FUNZIONI
REGIONALI DELEGATE.**

Art. 1

1. Dalla data dell'entrata in funzione delle Commissioni provinciali previste per l'esercizio di funzioni delegate o trasferite dalla Regione alle province, al presidente, ai componenti e al segretario della Commissione è corrisposta un' indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute, e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio.

2. La liquidazione dei compensi e il rimborso delle spese di viaggio sono disposti direttamente dalle Amministrazioni provinciali, secondo il proprio ordinamento, nell'ambito dei fondi stanziati per il finanziamento delle singole deleghe, in conformità a quanto stabilito per la materia dal terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 1986, n. 29, e successive eventuali modifiche, previa determinazione da parte delle Giunta provinciali dell'ammontare dell'indennità variabile spettante a ciascun tipo di commissione in rapporto alla delega.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.